

COMUNE DI MONTERMURLO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PER LA
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati all'art. 7 del D.Lgs. 22 del 05/02/97.

2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:

- D.Lgs. 05/02/1997 n. 22;
- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- L. R. 25 del 18/05/1998;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n° 88 del 07/04/1998;
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati di cui alla Delibera Regionale n° 111 del 16/02/2004.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti; e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

4. Il presente Regolamento, nel rispetto delle finalità dettate dal D.Lgs. 22/97 determina:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

- i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio (raccolta differenziata dei rifiuti secondo le categorie merceologiche quali carta, vetro, plastica, organico, metalli ecc.);
 - b) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,

- smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui al D.Lgs. 22/97;
- bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- isola ecologica: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;

- stazione ecologica: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti;
- piattaforma: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari.
- frazione organica (rifiuti biodegradabili): rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini ecc.
- frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
- rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
- rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- piano finanziario: l'atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, in riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, definisce: il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture disponibili e quelli necessari, nonché le risorse finanziarie necessarie.
- contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore.
- carta dei servizi: l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard qualitativi del servizio e le garanzie per gli utenti.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

a. Rifiuti Urbani:

- a.1. Rifiuti urbani non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici non voluminosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- a.2. Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti non ingombranti.

Per rifiuti urbani ingombranti si intendono

- suppellettili quali a titolo esemplificativo:

materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;

- beni durevoli di cui all'art. 44 del D.Lgs. 22/97e più precisamente:

frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d'aria.

- a.3. Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
- a.4. Rifiuti urbani particolari: rifiuti urbani domestici classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità non sono gestibili attraverso il normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani

Elenco dei rifiuti urbani particolari

Batterie e pile

Medicinali

Siringhe

Accessori per l'informatica

Olio minerale

Olio vegetale

Vernici

Solventi

Prodotti per le pulizie

Pesticidi

Tubi fluorescenti

- a.5. Rifiuti urbani vegetali: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia e raccolta dei rifiuti vegetali di giardini e parchi, ed aree verdi di insediamenti abitativi e analoghi.
- a.6. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- a.7. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.
- a.8. Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

b. Rifiuti speciali:

- b.1. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b.2. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- b.3. Rifiuti da lavorazioni industriali;
- b.4. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- b.5. Rifiuti da attività commerciali;
- b.6. Rifiuti da attività di servizio;

- b.7. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- b.8. Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- b.9. I Macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- b.10. Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- b.11. Il combustibile derivato dai rifiuti

c. Rifiuti Pericolosi:

- c. 1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici classificati pericolosi ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti sopra richiamato dovuto a modifiche normative.

Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune attraverso l'ente gestore svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:
 - a. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
 - b. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
 - c. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani particolari.
 - d. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore.
 - e. Servizio di spazzamento rete stradale
 - f. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
 - g. tutti gli altri servizi complementari ed accessori previsti e concordati mediante apposito Contratto di servizio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il gestore è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

Art. 5 – Carta dei servizi

1. Il gestore è tenuto a rispettare gli standard e le garanzie per l'utenza adottati, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 30/7/1999, dalla Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi sarà complementare al presente Regolamento per definire e consolidare alcuni principi, e cioè:

- il principio di uguaglianza dei diritti degli utenti,
 - il comportamento del gestore del servizio nei confronti degli utenti che deve ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
 - l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni;
 - la garanzia della partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio;
 - la garanzia per l'accesso del cittadino alle informazioni.
3. Essa individuerà i principali strumenti per garantire tali principi:
- definizione dello "standard di qualità del servizio";
 - definizione delle modalità di erogazione dei servizi previste dal presente regolamento;
 - rilevazione sistematica della "qualità percepita" dai cittadini mediante metodi ed elaborazioni scientifiche (ricerche di mercato, qualitative/quantitative);
 - diritti e doveri del cittadino.

<p>TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)</p>

Art. 6 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti di imballaggio non espressamente vietati dal D.Lgs. 22/97 e i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione adibiti a:

- a. attività agricole ed agro-industriale di cui all'art. 7 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 22/97;
- b. lavorazioni industriali di cui all'art. 7 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 22/97;
- c. lavorazioni artigianali di cui all'art. 7 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 22/97;
- d. attività commerciali di cui all'art. 7 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 22/97;
- e. attività di servizio di cui all'art. 7 comma 3 lettera f) del D. Lgs. 22/97;

2. Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n° 254/2003

3. Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri qualitativi di cui al successivo art. 8.

Art. 7 - Norme di esclusione

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 8 del D.Lgs. 22/97.

Art. 8 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte al precedente art. 6, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'Allegato n. 1.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni.
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio.
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 9 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 21 comma 2 del D.Lgs 22/97
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 23 del D.Lgs 22/97
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale

2. Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali che oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 8 risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con l'ente gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio comunale.

3. Si classificano altrimenti come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd utilizzati per il

calcolo della tariffa di igiene ambientale, deliberati annualmente dalla Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette alla parte variabile della tariffa stessa ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

4. Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente art. 8 e provenienti da attività agricole ed agro-industriale, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq. e soggette alla tariffa di igiene ambientale.

5. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Art. 10 - Tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituita la relativa Tariffa ai sensi del dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi Regolamenti.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 11 – Competenze della Amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.

3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:

a. definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;

b. definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;

- c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
- d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
- e. promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
- f. svolgere l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.

5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal soggetto Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Art. 12 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.

2. Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.

3. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

4. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.

5. Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via, su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 1.000 m dal più vicino contenitore portarifiuti, fatti salvi i luoghi serviti da "isole interrato".

6. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).

7. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.

Art. 13 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune); detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico, nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene.

2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

3. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.

4. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

5. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori stradali e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

7. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.

Art. 14 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.
- b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:
 - rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 3);
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);

2. I rifiuti urbani particolari (come definiti all'Art. 3 del presente Regolamento) devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Gestore o presso gli impianti del Gestore stesso appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta indicati dal Gestore; secondo le modalità dettate dal Gestore del servizio, in particolare:

- a. pile: in appositi contenitori situati presso i rivenditori o direttamente nei contenitori predisposti presso gli impianti del Gestore;
- b. medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
- c. altri rifiuti di cui all'art. 3: conferimento diretto da parte del produttore presso gli impianti del Gestore;

3. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della AUSL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta

1. Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:
 - a. i rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume;
 - b. i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;
 - c. per l'utenza domestica è gratuito il conferimento da parte del proprietario dell'immobile di piccole quantità dei rifiuti descritti al punto b) presso gli impianti del Gestore.

2. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per l'indifferenziato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi. Non potranno essere conferiti all'interno del cassonetto per l'indifferenziato rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata;
- b. I rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del contenitore, in particolare le scatole di cartone non potranno essere conferite intere ma aperte e schiacciate;
- c. i rifiuti oggetto di raccolta differenziata debbono essere conferiti nei soli contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico) preferibilmente si dovranno utilizzare sacchetti trasparenti;
- d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
- f. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo);
- g. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
- h. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- i. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori;
- j. è vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.
- k. è vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
- l. è altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

3. Modalità di raccolta effettuata a mezzo "isole interrate"(in caso di collocazione di piattaforme interrate, all'interno delle quali risultano cassoni di grande capacità, allo scopo di ridurre l'impatto in alcune zone del Comune ad alta produzione di rifiuti):

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno delle isole interrate dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b. i materiali in genere vanno comunque ridotti di volume
- c. l'utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sugli indotti che confluiscono il rifiuto nel cassone interrato;
- d. l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture degli indotti siano perfettamente chiuse
- e. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno degli indotti
- f. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.

4. Raccolta effettuata tramite bidoncini in polietilene.

Vengono normalmente impiegati per servire le utenze sparse sul territorio e sono comunque collocati in numero proporzionale alle utenze da servire;

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei sacchi e/o bidoni dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b. i rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile
- c. oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
- d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso.
- e. è vietato introdurre oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)
- f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno
- g. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- h. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori.

5. Modalità di raccolta porta a porta effettuata con sacchi a perdere posti in giorni ed orari prestabiliti:

- a. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque secondo quanto stabilito dalle modalità esecutive previste nei Contratti di Servizio;
- b. i sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- c. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;
- d. i rifiuti voluminosi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli).
- e. oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.

6. Modalità di raccolta differenziata porta a porta all'interno di attività economiche:

- a. i rifiuti recuperabili, in genere imballaggi, devono essere accuratamente ridotti di volume
- b. gli imballaggi eventualmente sigillati, devono contenere al suo interno solo altri rifiuti recuperabili della stessa tipologia, e non altre tipologie di rifiuto

- c. Il ritiro verrà effettuato su frequenza programmata o su richiesta di ritiro.

Art. 16 – Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :
 - a. mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida ove presente;
 - b. presso gli impianti del Gestore o tramite appuntamento con il gestore del servizio per il ritiro.
2. Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta, questi potranno essere conferiti presso gli appositi cassonetti per rifiuti organici nei limiti della loro capacità e nelle zone dove questo servizio è presente. Diversamente è fatto obbligo di conferire tali rifiuti direttamente presso gli impianti del Gestore o usufruendo del servizio di raccolta con le modalità impartite dal Gestore.
3. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni con il Gestore per il conferimento diretto presso gli impianti del Gestore stesso.
4. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde dei rifiuti domestici. Il compostaggio domestico può avvenire, purchè il processo risulti controllato, con l'utilizzo della metodologia "composter" in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde). Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
5. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 3 metri dal confinamento della proprietà, salvo diversi accordi tra confinanti

Art. 17 – Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Art. 18 - Smaltimento

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti;
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

Art. 19 - Usi vietati dei contenitori

1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani:
 - a. di rifiuti pericolosi;
 - b. di rifiuti speciali non assimilati;
 - c. di rifiuti costituiti da sostanze liquide;
 - d. di materiali accesi;
 - e. di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
 - f. di rifiuti di imballaggi terziari;
 - g. di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
 - h. di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..)
 - i. di materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio)
2. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
3. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

Art. 20 - Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)

1. I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - a. mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti differenziati posti in opera negli impianti del Gestore;
 - b. mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata; i rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta ed organizzato secondo aree

omogenee, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal soggetto Gestore.

2. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

3. Tale servizio è istituito nei casi in cui l'utente non abbia la possibilità di conferire tali rifiuti presso gli impianti del Gestore o in caso di particolari esigenze dell'Utente non compatibili con il servizio standard. Il soggetto Gestore potrà organizzare previa convenzione servizi specifici di raccolta di rifiuti ingombranti.

Art. 21 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 7 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 22/97 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 7 citato.

2. I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :

a. rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)

b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
 - a. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 - b. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 13 comma 2 DPR 254/2003.
 - c. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
10. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del DLgs 22/97.

Art. 22 - Nuovi insediamenti commerciali

In base a quanto previsto dall'art. 4 della L. R. n. 25 del 18.05.1998, tutti le medie e grandi strutture di vendita sono obbligate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, a presentare un bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare.

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 23 - Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 22/97.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 22/97, alla Legge

Regionale n. 27/94 e al Piano Provinciale Delibera Regionale 111/04 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge

Art. 24 - Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 25 – Indirizzi generali

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/97.

Art. 26 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in caso del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.
4. Per il rispetto delle sopra indicate ordinanze i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dalle ordinanze stesse anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purchè ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

Art. 27 – Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta

1. In relazione alle finalità di cui all'art.1, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per :
 - a. rifiuti a basso potere calorifico;
 - b. rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
 - c. altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

Per tali flussi il gestore del servizio pubblico organizzerà specifiche forme di raccolta alternative.

Art. 28 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, predispone un adeguato numero di impianti quali Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche per il conferimento delle raccolte differenziate.
2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura di tali impianti tramite appositi comunicati.
6. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti quando sono chiusi o non presidiati.

Art. 29 – Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti di Legge:

- D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (35%);
- D.C.R.T 88/98 (35%);
- Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti Delibera R.T. 111 del 16/02/2004 minimo (40%) e valore guida (45%)

L'individuazione delle tipologie da sottoporre a raccolta differenziata e le modalità del relativo conferimento sono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate sempre mediante Ordinanza sindacale.

Le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

- a. raccolta carta e cartone
- b. raccolta legno
- c. raccolta pancali in legno
- d. raccolta imballaggi in plastica
- e. raccolta lattine di medie dimensioni
- f. raccolta della frazione umida da utenze domestiche
- g. raccolta pile e farmaci
- h. raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
- i. raccolta ingombranti
- j. raccolta multimateriale della frazione secca (contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e vetro)
- k. raccolte differenziate presso le stazioni ecologiche

2. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dal Contratto di servizio tenendo conto di eventuali disposti di Legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

4. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite dal Contratto di servizio.

Art. 30 – Agevolazioni e Riduzioni

La materia relativa alle agevolazioni sociali è regolata dall'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Le riduzioni tariffarie di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 22/97, sono regolate dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità di seguito riportate:

Utenze domestiche

- Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt., riduzione del 25% sulla parte variabile.
- Utenze domestiche che utilizzano il composte, riduzione del 10% sulla parte variabile
- Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, alle utenze domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti ingombranti presso gli impianti indicati dal gestore, limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%. Le agevolazioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento certificato dal Gestore.
- Il Comune può concedere riduzioni al raggiungimento degli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo, attraverso l'abbattimento sulla parte variabile della tariffa. Tali riduzioni saranno concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.

Utenze non domestiche

- Utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito, riduzione del 50% sulla parte variabile.

Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt., riduzione del 25% sulla parte variabile.

Il Comune può stabilire annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa; per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50%.

Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.

Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.

Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinare e concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento.

La materia relativa alle agevolazioni sociali e alle riduzioni per incentivi ambientali è disciplinata dall'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

Art. 31 -Divieti ed obblighi dell'utenza

1. È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti dell'indifferenziato predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. In particolare i rifiuti urbani e assimilati, sia prodotti da utenze domestiche e non domestiche che, per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso gli impianti del Gestore, a condizione che non si tratti di rifiuti ingombranti.
3. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
4. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
5. È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32 - Definizioni

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua come stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio.

Art. 33 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :
 - aree verdi pubbliche
 - spazzamento e lavaggio stradale
 - contenitori porta-rifiuti
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
 - rifiuti cimiteriali

Art. 34 – Gestione delle aree verdi pubbliche

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. Pertanto devono recare con se gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 35 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:

- a. le strade e piazze classificabili comunali;
- b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
- c. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d. le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 36 – Gestione della viabilità invernale

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.

2. Le modalità di effettuazione del servizio da parte del Gestore sono eventualmente stabilite dal contratto di servizio.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.

4. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.

5. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 37 – Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

Art. 38 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari come previsto all'art. 14 del D.Lgs. 22/97.

Art. 39 – Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 40 – Aree occupate da mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo

provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti rispettando le modalità previste nel presente Regolamento e nelle Ordinanze Sindacali per ciò che riguarda le raccolte differenziate

3. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

4. Le aree in concessione sono soggette a tariffa.

Art. 41 – Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 42 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 43 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani

4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 44 – Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso un accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 45 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 46 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale non contemplate agli artt. 43, 44 e 45, saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali.

2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 47 – Rifiuti abbandonati

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in

danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48 – Procedimento sanzionatorio

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art.50 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 nonché del presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, provvedono, oltre al Corpo di Polizia municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASL e dell'ARPAT, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.

2. All'accertamento ed alla sanzione delle violazioni previste dal presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, possono provvedere anche dipendenti del soggetto gestore del servizio rifiuti nominati dal Sindaco previo specifico corso di formazione professionale.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti possono identificare anche attraverso la declinazione delle responsabilità coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

4. L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e 267/00 e successive modificazioni e integrazioni e dagli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/1997.

Art. 49 – Divieti

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle vigenti leggi e da quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Oltre ai divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente Regolamento :

- a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b. è vietato gettare o abbandonare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, volantini pubblicitari o di informazione;
- c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;

- d. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- g. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- h. è vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- i. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui;
- j. è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi; .
- k. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile; .
- l. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori; .
- m. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi; .
- n. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o. è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

ART. 50 – Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti posti dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VII - VARIE

Art. 51 – Entrata in vigore

1. Vengono abrogati il "Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti" approvato con deliberazione consiliare 357 del 21/03/1985 e le successive modificazioni ed integrazioni nonché tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 52 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO n. 1

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività e lavorazioni previste all'art. 6 del presente Regolamento sono:

- che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, provochi modifiche a tali tipologie, le tipologie assimilabili faranno riferimento alla nuova determinazione.